




COMUNE DI PONTERANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

SETTORE POLIZIA LOCALE

TELEFONO 035-57.10.26 - FAX 035-41.29.280

e-mail : b.scarpellini@comune.ponteranica.bg.it



Ord. n. 34 Reg. Gen.

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE - Anno 2015 -

IL SINDACO

Considerato che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara *Aedes albopictus*, comunemente nota come "zanzara tigre", specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;

Considerati, all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes albopictus*, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezione virus Chikungunya e Nile, nelle province di Ravenna, Cesena-Forlì, Rimini, Mantova, veicolante la zanzara tigre;

Considerate le specifiche caratteristiche biologiche dell' insetto, considerata la sua aggressività nei confronti dell' uomo e degli animali con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Atteso che il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia con nota del 03.10.2007 e successive, invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;

Considerato che l'Amministrazione comunale sta adottando tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;

Vista la proposta dell'ASL della Provincia di Bergamo che invita ad assumere idonei provvedimenti;

Considerato che la lotta alla zanzara - tigre, non può avere esiti positivi senza un attivo coinvolgimento dei cittadini, infatti i siti a rischio di infestazione nelle aree pubbliche sono il 10 / 20% del totale e il rimanente 80 - 90 % e' di proprietà privata ed è quindi necessario che i cittadini mettano in atto misure di prevenzione e di trattamento nelle aree di loro competenza;

Visti:

- l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie - RD 27.7.1934, n. 1265;
- l'art. 107 del D.lgs. 18.8.2000;
- le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;
- il Regolamento Locale d'igiene;
- la nota della Regione Lombardia del 03.10.2007;
- la Legge 24.11.1981, n. 689;

ORDINA

NEI MESI INVERNALI a tutti i cittadini e agli amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private di:

Eeguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto:

Eeguire due interventi adulticidi, a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray (che sono comunemente a base di piperonil butossido inibitore enzimatico delle reazioni biochimiche degli insetti, che peraltro allunga l'effetto dei piretroidi) nei seguenti luoghi:

- Cantine
- Locale caldaia
- Locali pompe di sollevamento
- Solaio
- Vasche settiche
- Camere di ispezione rete fognaria

NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI a tutti i cittadini e agli amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private di:

- Non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
- Procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.);
- Coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
- Tenere puliti i cortili, i giardini e le aree aperte, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

In particolare

- **Da Aprile ad Ottobre, con cadenza ogni 15 giorni, TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI***
i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini cortili, ecc.).
- **Da Maggio ad Ottobre, con cadenza ogni 30 giorni, TRATTARE CON PRODOTTI ADULTICIDI**
le siepi, i cespugli delle aree verdi private di proprietà, tale attività potrà essere eseguita con l'utilizzo di prodotti in libera vendita e con apparecchiature manuali di bassissimo costo.

*Il principio attivo da utilizzare è preferibilmente il **bacillus turigensis** disponibile presso le farmacie e i negozi specializzati.

ORDINA ALTRESI'

ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;

- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- **provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l'ora dell'intervento.

alle ditte che effettuano attività di rottamazione – demolizione auto :

- **provvedere**, dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l'ora dell'intervento.

a tutti i conduttori di orti, di:

- **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolta d'acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi o retine antinsetto a maglie strette gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai soggetti pubblici e privati, responsabili o comunque che ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

- **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnante;

ai responsabili dei cantieri, di:

- **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la necessità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo tale da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

AVVERTE


- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n. 1265.

DISPONE

- è incaricato della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, l'ufficio di Polizia Locale;
- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni della pubblicazione al TAR di Brescia ai sensi della L. n. 1034 del 1971 ovvero, entro 120 giorni ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199 del 1971.



Il Sindaco
(Alberto Nevola)

Ponteranica li, 12 Maggio 2015